



COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI OR

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

OGGETTO: I.M.U. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013

L'anno duemilatredici addì dodici del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SOLINAS LAURA ANGELA - Sindaco	Sì
2. CARTA EFISIO MARIA - Vice Sindaco	Sì
3. DESSI' ANTONELLO - Assessore	Sì
4. OLIAS DANILO - Consigliere	No
5. ZIRULIA MARCO - Consigliere	Sì
6. PINNA CLAUDIO - Assessore	Sì
7. LIGIA SANDRO - Consigliere	Sì
8. LOTTA MATTEO - Assessore	Sì
9. DEIALA GIANPAOLO - Consigliere	Sì
10. PINNA UGO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
11. BROCCIAS SISINNIO - Consigliere	No
12. LIGIA ANNA - Consigliere	Sì
13. ALESSI ANNA - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Donatella Mancosu il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SOLINAS LAURA ANGELA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (50% dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;

b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia totalmente spettante allo Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);

b) che i Comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;

c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;

d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;

- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Richiamato inoltre il comma 380-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, introdotto dall'articolo 10-*sexies* del decreto legge n. 35/2013 (L. n. 64/2013), il quale ha stabilito che per l'anno 2013 il riparto del Fondo di solidarietà comunale tiene conto esclusivamente:

- dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze
- dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera *d*) del medesimo comma 380, ovvero:
 - 1) degli effetti finanziari derivanti dal diverso riparto del gettito IMU tra Stato e comuni;
 - 5) dell'ammontare del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti soppressi per l'anno 2012;
 - 6) dei tagli della spending review previsti dal D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012);
 - 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

Ricordato che questo Comune, per l'anno d'imposta 2012

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 30/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2012

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale	0,2%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Aliquota ordinaria	0,7%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	0,7%
Aliquota terreni agricoli	0,46%
Aliquota AREE FABBRICABILI	0,6%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Accertato che il gettito IMU incassato nell'anno 2012 ammonta a €. 101.850,00 , di cui:

- €. 117.925,00 connesso ad aliquote e detrazioni di base, a fronte di un gettito convenzionale stimato dal MEF di €. 178.017,00;
- €. 38.037,00 connesso alla manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 il quale stabilisce, per l'anno 2013:

- a) all'articolo 1, che non è dovuta la prima rata di acconto dell'IMU sospesa ai sensi del d.L. n. 54/2013, convertito in L. n. 85/2013;
- b) all'articolo 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l'imposta sui fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall'imposta;
- c) all'articolo 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- d) all'articolo 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le unità immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale della carriera prefettizia, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- d) l'attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2,327 milioni di euro per l'anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate dal Mef;

Visto il DM Economia e finanze in data 27 settembre 2013, con il quale è stato attribuito al Comune un contributo per la perdita di gettito IMU di €. 21.649,79;

Dato atto che tali disposizioni non inficiano la facoltà dei comuni di modificare le aliquote e le detrazioni dell'imposta per l'anno 2013, ivi compresa quella relativa all'abitazione principale e relative pertinenze e terreni agricoli;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/05/2012 esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione *ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*

Vista la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote

da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 9-*bis*, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- il comma 8, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota agevolata prevista a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, fermo restando il divieto di aumentare l'aliquota di base fissata per tali tipologie di immobili;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto infine l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 il quale dà la possibilità ai comuni, nelle more della complessiva riforma della tassazione immobiliare, di equiparare per la seconda rata IMU all'abitazione principale una unica unità immobiliare e relative pertinenze concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

- a) il beneficio sia subordinato al possesso di un determinato limite ISEE fissato dal Comune;
- b) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito non sia classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Preso atto che ai comuni che riconoscono tale agevolazione verrà attribuito un contributo da parte dello Stato, da ripartire secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata;

Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio possa essere conseguito mediante l'approvazione delle tariffe di base come stabilite dallo Stato, per la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto al consolidato anno 2012;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2012 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2013 così determinato:

A) Gettito IMU comune anno 2012		+ 120.000
B) Incremento di gettito su unità immobiliare gruppi A, B, C	+ 50000	
C) Riduzione di gettito su unità immobiliari del gruppo D	- 29.000	

D) Variazione su gettito IMU 2012 (B-C)	+/- +21.000
E) Gettito IMU comune anno 2013 ad aliquote invariate (A+D)	+ 141.000
F) Incremento/decremento di gettito da manovra aliquote	+/- 29.000
G) Gettito IMU anno 2013 (E+F)	+ 170.000

Ritenuto altresì di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge n. 102/2013 (conv. in Legge n. 128/2013) e di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, limitatamente alla seconda rata IMU, stabilendo i seguenti criteri di attuazione:

- a) valore ISEE inferiore a €. 5.000,00;
- b) obbligo di residenza anagrafica presso l'abitazione concessa in uso gratuito da almeno 12 mesi (1° novembre 2012);
- c) obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine perentorio di scadenza del versamento della seconda rata IMU, l'intenzione di avvalersi del beneficio in oggetto mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, corredata di ISEE;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 comma 1 del Decreto leg.vo n°267/00 e successive modifiche ed integrazioni

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa, le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2013**, secondo il seguente prospetto:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta per abitazione principale ed equiparati	0,40%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	=
Aliquota ordinaria	0,76%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	=
.....	

Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
--------------------------------------	----------

2. ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in Legge n. 124/2013), di equiparare all'abitazione principale, ai fini del pagamento della seconda rata IMU, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, ad eccezione di quelle classate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
3. di stabilire che il beneficio di cui al precedente punto 3) spetta alle seguenti condizioni:
 - che il nucleo familiare occupante l'abitazione concessa in uso gratuito abbia un valore ISEE inferiore a €5.000,00;
 - che il nucleo familiare abbia acquisito la residenza anagrafica presso l'abitazione concessa in uso gratuito da almeno 12 mesi (1 novembre 2012);
 - che il soggetto passivo comunichi all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine perentorio di scadenza del versamento della seconda rata IMU, l'intenzione di avvalersi del beneficio in oggetto mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, corredata di ISEE;
4. di stimare:
 - a) in € 142.279,00 gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate nonché dagli effetti connessi alle disposizioni recate dal D.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013);
 - b) in €. 107.587,00 il Fondo di solidarietà comunale
5. di dare atto che il contributo concesso a rimborso dell'IMU non dovuta sull'abitazione principale e sugli altri immobili ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del d.L. n. 102/2013 e del DM 27/09/2013 ammonta a €. 21.649,79;
6. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
7. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in L. n. 124/2013) da disporsi improrogabilmente entro il 9 dicembre 2013.
8. A votazione separata ad esito unanime dichiara, stante l'urgenza il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 del D.LGS. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine:

a) *ALLA REGOLARITA' TECNICA* *Si esprime parere favorevole*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(*F.to Rag. Lucia Dessi*)

b) *ALLA REGOLARITA' CONTABILE* *Si esprime parere favorevole*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(*F.to Rag. Lucia Dessi*)

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: Solinas Laura Angela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Mancosu Donatella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 – comma 1 della Legge 69 del 18/06/2009, per 15 giorni consecutivi dal 14/11/2013 al 29/11/2013 e che è stata:

Comunicata ai capi gruppo consiliari il 14/11/2013

IL MESSO COMUNALE
F.to: Carla Serra

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Mancosu Donatella

Copia conforme all'originale per uso Amministrativo

Zeddiani, li 14/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Immediatamente esecutiva

Esecutiva per decorrenza di termini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Mancosu Donatella